

Laura Boffo

LO STATUTO DI TERRE,
INSEDIAMENTI E PERSONE
NELL'ANATOLIA ELLENISTICA
Documenti recenti e problemi antichi *

F. Guizzi, *Conquista, occupazione del suolo e titoli che danno diritto alla proprietà: l'esempio di una controversia interstatale cretese*, «Athenaeum» 85 (1997), pp. 35-52; F. Papazoglou, LAOI et PAROI-KOI. *Recherches sur la structure de la société hellénistique*, Beograd 1997, pp. XIV-278; M. Corsaro, *A proposito della basilike chora nelle iscrizioni ellenistiche d'Asia Minore*, «Serta Antiqua et Medievalia», n.s., 1 (1997), Roma, pp. 9-18; Ch. Schuler, *Ländliche Siedlungen und Gemeinden im hellenistischen und römischen Kleinasien*, München 1998, pp. XIV-326; B. Virgilio, *Lancia, diadema e porpora. Il re e la regalità ellenistica* («Studi Ellenistici», 11), Pisa - Roma 1999. Nel 1997 è stato pubblicato un *dossier* epigrafico rinvenuto nella Frigia sud-orientale (Paroreios) la cui importanza documentale in rapporto alla *vexata quaestio* della natura «giuridica» della condizione di territori, insediamenti e persone nei regni ellenistici sembra essere sfuggita (vd. solo un'anticipazione in Boffo, recensione a Schuler, «Athenaeum» 88 [2001], pp. 268-269; adeguato rilievo al documento, ma per altri aspetti, dà ora Virgilio, *Su alcune concessioni attalidi a comunità soggette* [«Studi Ellenistici» 13], Pisa - Roma 2001, pp. 66-68). Si tratta di tre lettere scritte nel dopo-Apamea dal re attalide Eumene II

* Ringrazio il prof. Alberto Maffi per aver discusso con me alcuni degli aspetti trattati nel lavoro. La responsabilità di tesi e argomentazione è ovviamente soltanto mia.

alla comunità dei Toriitai, le quali nella sostanza si configurano come la descrizione della procedura di concessione reale dello «statuto di polis» – πολιτεία – ad un organismo strutturato sito in un'area sotto la gestione diretta della corona e costituito da discendenti di coloni seleucidici – Τοριαίτων οἱ κατοικοῦντες – e da popolazione indigena di varia etnia – οἱ συνοικοῦντες ἐγχώριοι – (L. Jonnes - M. Ricl, *A new royal inscription from Phrygia Paroreios: Eumenes II grants Tyriaion the status of a polis*, «EA» 29 [1997], pp. 1-29 con le indispensabili note critiche di Cl. Brixhe, *Bulletin Epigraphique*, «REG» 112 [1999], nr. 509, e Schuler, *Kolonien und Einheimische in einer Attalidischen Polisgründung*, «ZPE» 128 [1999], pp. 124-132, cui si rimanda per i particolari qui non affrontati). Alla richiesta ufficiale (ἀξιώσαντες ... ἐπιχωρηθῆναι) dei *katoikountes* di concessione di *politeia*, «ovvero leggi proprie, ginnasio e quanto vi consegue» (ὄσα τοῦτοις ἔστι ἀκόλουθα), Eumene con la prima lettera «concedeva» (συνχωρέω, termine «tecnico») sia a loro sia agli «indigeni» di «compattarsi in un unico organismo civico» (εἰς ἐν πολίτευμα συνταχθῆναι) e, previo controllo del re stesso, di avvalersi di leggi proprie (ll. 2-38). A prescindere dai tempi di svolgimento delle operazioni, l'intervento del re – «che il vostro sia ufficialmente considerato un organismo civico» – diventava immediatamente costitutivo con la enunciazione del sovrano effettuata con la seconda lettera (ll. 39-48), contemporanea e integrativa della prima (ll. 34-35: Περί τε τοῦ νομίζεσθαι πολίτευμα τὸ ὑμέτερον, αὐτὸς ἐν τῇ ἐτέραι ἐπιστολῇ καταρξάμενοι προσπεφώνηκα). La polis dei Toriitai non perdeva la cura del re: per la fornitura di olio al ginnasio egli nell'immediato «dava» (δίδομεν) l'entrata derivante dalle tasse sull'attività dell'*agora* e, una volta «a regime» l'intero sistema, destinava la decima dai «prodotti» (γενήματα) da «un qualche bene o terreno, o altro» stabiliti da un proprio ispettore (ἐὰν ἀπό τινος κτήματος ἢ χώρας, ἐὰν τ' ἀφ' ἐτέρου εὐδοκιμάζηι καὶ τῶν γεννημάτων πάντων φέρειν [τὴν] δεκάτην)¹.

Pur nel suo grande interesse, questa parte del *dossier* nella sostanza non rappresenta nulla di nuovo per le nostre conoscenze della situazione e della dinamica insediative dell'Asia Minore ellenistica. Quel che invece merita risalto sono le considerazioni del re sulla vicenda, che assumono il tono di una dichiarazione ufficiale sul pro-

¹ Della terza lettera, cronologicamente successiva, si conservano solo l'intestazione e la notizia dell'invio di una legazione civica al re (ll. 49-50).

prio titolo a elargire la *charis* regale nella forma dell'intervento sullo statuto di territori e comunità e che, *pace* gli editori e i commentatori, devono essere letti in una prospettiva tutt'altro che generica: «Io per parte mia consideravo che il concedere quanto richiesto non avrebbe per me portato ad esiti di poco conto, ma aveva attinenza con aspetti più rilevanti e numerosi; e difatti in questo momento il favore da me concesso sarebbe per voi (*legalmente*) garantito, dal momento che io lo detengo con piena disponibilità per averlo ricevuto dai Romani che si sono imposti sia in guerra sia mediante trattato; non così invece sarebbe quello scritto da chi non ne ha disponibilità (*legale*): infatti questo favore sarebbe giudicato da tutti a giusto titolo privo di valore (*legale*) e fraudolento» (Ἐγὼ δὲ ἐθεώρουμ μὲν οὐκ εἰς μικρὰ διαφέρον ἐμοὶ τὸ συνχωρῆσαι τὰ ἀξιούμενα, πρὸς[ς] με[ί]-ζονα δὲ καὶ πολλὰ πράγματα ἀνήκον· καὶ γὰρ νῦν ὑμ[ῖν] γένοιτ' ἂν βεβαία παρ' ἐμοῦ δο[θ]εῖσα, ἐκτεμένου κυρ[ί]ως διὰ τὸ παρὰ τῶν κρατησάντων καὶ πολέμοι καὶ σ[υν]θήκαις εἰληφέναι Ῥωμαίων, ἀλλ' οὐκ ἢ γραφείσα ὑπὸ τῶν μὴ κυριευόντων κενὴ γὰρ ἢ χάρις αὐτῆ καὶ δόλια κρίνοιτ' ἂν ὑπὸ πάντων ἀληθῶς, ll. 17-24; i corsivi sono di chi scrive; basterà un breve rimando alla traduzione di Jonnes - Ricl, p. 4 – col commento alle pp. 18-19 e 28 –, per evidenziarne la scarsa percezione del significato giuridico della formulazione: «... any [favour] bestowed ... would be *durable* since I have *full authority* [over the land] ...»).

Il rapporto con la problematica sollevata da Antioco III a più riprese a tutela dei suoi diritti su determinati territori è evidente (difficilmente penseremo con gli editori dell'epigrafe ad un «unexpected candour» del re, oppure, con Schuler, 1999, a una «excursartige Passage»)². Basterà qui ricordare le dichiarazioni fatte a Lisimachia nel 196 a proposito della Chersoneso tracica (Polyb. XVIII 51,3-6). Il potere (l'ἀρχή) del Seleucide sui territori aveva una legittimazione precisa: «quella era stata in origine la signoria (δυναστεία) di Lisimaco; avendo poi Seleuco (I) combattuto contro di lui e avendo avuto la meglio in guerra (κρατήσαντος τῷ πολέμῳ), tutto quanto il regno di Lisimaco lo divenne di Seleuco in quanto conquistato con la lancia (πάσαν τὴν Λυσιμάχου βασιλείαν δορίκτητον γενέσθαι Σελεύκου)». Ad esso Antioco doveva accedere in quanto legittimo successore del fondatore della dinastia. Non solo. Il rapporto con le città greche inserite

² Rispettivamente pp. 28 e 125.

nel regno «doveva» essere regolato dalla «grazia» del re, la χάρις: le *poleis* autonome in suolo asiatico «non dovevano ottenere la *eleutheria* per ordine dei Romani, ma per la sua grazia» (οὐ διὰ τῆς Ῥωμαίων ἐπιταγῆς δέον εἶναι τυγχάνειν τῆς ἐλευθερίας, ἀλλὰ διὰ τῆς αὐτοῦ χάριτος). In altra circostanza (a proposito della contesa sulla Cellesiria, nel 218) al lessico politico-militare Antioco aveva associato quello che in dottrina si suole riferire agli aspetti legali della «proprietà» nel diritto greco: per definire il potere di Seleuco I che era succeduto al Monofalmo per vittoria, ancorché condivisa, egli era ricorso alla qualifica di κυριωτάτη e δικαιοτάτη κτήσις (Polyb. V 67,6).

L'intersecarsi nel dibattito a distanza fra i due re e di fronte alla presenza di Roma dell'aspetto militare-politico con quello dei rapporti di «proprietà», definiti secondo un linguaggio pertinente al «diritto privato» di matrice greca, sollecita a riprendere l'annoso problema dei titoli di controllo e di gestione dei territorî che le varie entità «giuridicamente» definite nel mondo ellenistico – re, città, singoli individui – avevano, e che è stato in varia misura ripreso negli studi qui considerati.

Premessa sostanziale per un'analisi del problema è costituita da un passo che solo di recente F. Guizzi (cogliendo uno spunto del sempre acuto J.-M. Bertrand, in *Territoire donné, territoire attribué: note sur la pratique de l'attribution dans le monde impérial de Rome*, «CCG» 2 [1991], pp. 125-145) ha recuperato all'attenzione in rapporto alla problematica dei titoli di «proprietà» riconosciuti nel mondo ellenistico ai vari livelli della gerarchia politica, nell'intento di ribadire il valore della conquista come fatto costitutivo del diritto alla «proprietà» di contro ad opinioni – più diffuse di quanto non creda lo stesso Guizzi – tendenti a negare l'aspetto giuridico nelle dichiarazioni a riguardo dei sovrani ellenistici, ritenute puro fatto ideologico o propagandistico (è stato questo l'effetto di una lettura affrettata del citatissimo contributo di A. Mehl, ΔΟΙΚΗΤΗΣ ΧΩΡΑ, *Kritische Bemerkungen zum «Speererwerb» in Politik und Völkerrecht der hellenistischen Epoche*, «AncSoc» 11/12 [1980/1981], pp. 173-212, che non a caso si trova a dover fare i conti con il passo in questione e a forzarne il senso nei termini della «Herrschaft» piuttosto che – «eher» – in quelli dell'«Eigentum», p. 206; osservazioni assai sensate circa il regno «traité ... d'après le modèle du droit patrimonial privé» formulava già Cl. Préaux, nell'eccellente *Le monde hellénistique, La Grèce et l'Orient de la mort*

d'Alexandre à la conquête romaine (323-146 av. J.-C.), I, Paris 1978, p. 188 ss.; il problema è naturalmente superato per Virgilio, p. 72 ss., che ha buon gioco a cogliere nelle diverse fonti la operatività storica della «ideologia» della regalità ellenistica). Si tratta della definizione che al termine del II secolo a.C., nell'arbitrato circa la contesa territoriale trentennale fra le cretesi Itanos e Hierapytna assegnato loro da Roma con precise direttive, i Magnesî (sul Meandro) davano dei titoli di controllo-gestione di un territorio (IC III, IV, 9, ll. 133-134; le lacune del testo sono integrabili con alta verisimiglianza sulla base del lessico in uso nei documenti relativi alle transazioni di beni, oppure del contesto): «gli uomini detengono (di volta in volta) la piena disponibilità dei luoghi o perché la hanno rilevata dagli avi, o perché la hanno acquistata mediante versamento di denaro, o perché sono risultati vincitori con la lancia, o perché la hanno ottenuta da qualcuno più potente» ([ἄνθρωποι τὰς κατὰ τῶν τόπων ἔχουσι κυριείας ἢ παρὰ προγόνων παραλαβόντες αὐτοὶ [ἢ πριάμενοι κατ'] ἀργύριον δόσιν ἢ δόρατι κρατήσαντες ἢ παρὰ τινος τῶν κρείσσον[ων] σχόντες)³. A buon diritto Guizzi rileva l'importanza che i rapporti di «proprietà» assumono nell'ambito delle relazioni fra entità statuali nel mondo ellenistico-romano, proponendo con chiarezza (benché non ne tragga le conseguenze) una serie di considerazioni di metodo e di contenuto giuridico che meritano approfondimento e sviluppo e che dovrebbero finalmente sgombrare il campo, per i più degli storici, da una problematica costruita sugli equivoci semantici e sulle generalizzazioni (in merito ai diritti reali di proprietà nel mondo ellenistico richiamiamo all'attenzione del non specialista solo le – trascurate – note di M. Bianchini, *Aspetti della configurazione e della disciplina degli istituti privatistici*, in *Storia e Civiltà dei Greci, La società ellenistica, Economia, diritto, religione*, Milano 1977, pp. 452-456, e una lettura più approfondita di quanto non si faccia di regola del pur citato A. Kränzlein, *Eigentum und Besitz im griechischen Recht (des fünften und vierten Jahrhunderts v. Chr.)*, Berlin 1963, in part. pp. 12-33).

Il complesso semantico connesso con la κυριεία (di terre, rendite, persone) ha attinenza non con la proprietà di matrice romanistica

³ Per una serie di applicazioni dei principi indicati da parte delle *poleis* vd. A. Magnetto (a cura di), *Gli arbitrati interstatali greci*, II. *Dal 337 al 196 A.C.*, Pisa 1997, p. XVII; per il riconoscimento da parte di un sovrano (Lisimaco) vd. *infra*.

ma con quella attestata nell'ambito del diritto greco, per il quale essa si manifesta nella disponibilità («Verfügungsbefugnis») e nella titolarità, a vari livelli, di un bene, materiale o umano, o di un diritto, in rapporto alla relazione fra cedente e cessionario (non riprenderemo da Guizzi l'idea di «potestà», così come la proposta di intendere il «passaggio» da κύριος a κυριεία come l'effetto di «un processo di astrazione e concettualizzazione» e dunque «probabilmente frutto di una migliore definizione giuridica» della nozione, magari a seguito del contatto con Roma; nel passo citato il termine ha chiaramente senso concreto, definendo tramite la *kyrieia* situazioni di potere differenziate di cui sono titolari le entità interessate). Ciò spiega anche il ricorso alla locuzione παγκτητική κυριεία (o παγκτησία) che non esprime la «proprietà assoluta/piena/intera/definitiva/ per sempre» (in rapporto allora a una «proprietà limitata?»), ma, sempre nei termini del rapporto fra cedente e cessionario, rappresenta il grado massimo della «titolarità»: il κύριος di un τόπος attribuitogli dal sovrano – ad esempio Acheo il Vecchio, nel III secolo a.C. – non ne era il «seigneur», né l'«Eigentümer», bensì un detentore, con determinate responsabilità nei confronti del re (le citazioni sono rispettivamente da I. Savalli, *Les pouvoirs de Ptolémée de Telmessos*, «ASNSP», s. III, 17,1 [1987], p. 137 n. 27, e da Schuler, 1998, p. 173, il quale peraltro ammette che la qualifica «può» [«kann»] significare che Acheo era «proprietario» dei territorî [«Eigentümer der Gemarkungen»], «ma non lo dimostra» [«beweist es aber nicht»]; l'epigrafe relativa ad Acheo è stata pubblicata da M. Wörrle, *Achaios der Ältere und die Galater*, «Chiron» 5 [1975], pp. 59-87, con la conclusione che il personaggio era «Herr des τόπος», titolare di «Privatbesitz»; sul problema specifico si vedrà oltre). Παραλαμβάνειν, come segnalò a suo tempo M. Holleaux (*Études d'épigraphie et d'histoire grecques*, II, Paris 1942, pp. 88-90), è la «presa in carico» di beni o denaro, a seguito di una trasmissione per eredità o consegna dal precedente detentore; quel che qui importa è che il verbo è ricorrente per il «rilevamento» del regno del padre da parte dei sovrani ellenistici. Quanto al versamento di denaro in operazioni di «compravendita», è noto che esso rappresenta un requisito necessario per il passaggio di «proprietà» (basti qui citare il frammento περὶ συμβολαίων di Teofrasto, fr. 650 Fortenbaugh, di recente riconsiderato da M. Faraguna, *A proposito degli archivi nel mondo greco: terra e registrazioni fondiari*, «Chiron» 30 [2000], pp. 71-74: Κυρία ἢ ὄνη καὶ ἢ πράσις εἰς μὲν κτήσιν, ὅταν ἢ τιμὴ δοθῆ ...).

Il senso dell'«avere/detenerne» (ἔχειν, κατέχειν, διακατέχειν, κρατεῖν) in rapporto alla κυριεία è chiarito in quei passi che appunto indicano la piena capacità di disporre dei beni sulla base dell'ἔχειν e, come vedremo non a caso, del νέμειν/νέμεσθαι, della messa a frutto (vd. Guizzi, pp. 50-51). Non sorprende allora che il re Lisimaco nel 283 a.C. ca., nell'udienza che portò alla sua sentenza arbitrale in una fase della lunga *querelle* territoriale fra Samo e Priene, imposta appunto sul principio dell'occupazione (ἐπέμβασις) continuata dalle origini (ἐξ ἀρχῆς) della *chora* in questione, derivata dalla spartizione del territorio della *vinta* Melie, e sul diritto su cui si fondavano atti di «compravendita» relativi ad essa, dichiarasse ai Samî che «se avesse saputo prima che essi detenevano e sfruttavano (ἔχειν καὶ νέμεσθαι) la regione contesa da così tanti anni, non si sarebbe lasciato indurre al giudizio» (Magnetto, *Arbitrati* cit., pp. 124-141, nr. 20; come vedremo, questo principio non ostava alla titolarità del *basileus* sui medesimi territorî, quando fondata sul medesimo principio dell'acquisizione e detenzione legittime).

Stanti queste premesse, diventa del tutto chiaro ai fini della nostra discussione il senso di un altro noto passo, finora a quanto sembra non considerato *nel suo insieme* con riferimento alla titolarità giuridica dei territorî (Guizzi, p. 44, ne coglie solo un aspetto superficiale e Virgilio, pp. 117-118, quello generale de «la concezione dello stato come possesso e dominio personale del re, trasmesso agli eredi come un bene di famiglia»). Si tratta delle argomentazioni dei Pitanei a sostegno dei proprî diritti sul territorio conteso loro da Mitilene di fronte all'arbitra città di Pergamo – a quanto pare «suggerita» da Attalo III – intorno alla metà del II secolo a.C. (OGIS 335, ll. 127-144, nella lettura di L. Robert, *Hellenistica*, «REA» 35 [1934], p. 523, con Virgilio, 2001, pp. 61-62, con n. 16): la città aveva «tenuto» (κατέχειν) la *chora* / i *topoi* per generazioni, aveva compiuto uno o più atti di acquisto (πρίασθαι) ma, soprattutto, «avendo avuto la meglio» ([ἐπι]κρατήσαντος) Seleuco su Lisimaco, suo figlio Antioco, «avendo rilevato il potere regale» (διαδεξάμενος τὴν βασιλείαν)⁴, «vendette» (ἐπώλησε) loro l'«area piana» per trecentottanta talenti, un atto per cui essi erano in grado di esibire «le prove scritte» (τὰς πίστεις

⁴ Per una esemplare dichiarazione dei diritti di successione del *basileus* Antioco I βασιλέως Σελεύκου ἐν ἀρχῇ τε παραλαβὼν τὴν βασιλείαν, vd. *I. v. Ilion*, 32, l. 2 ss.

ἐ[γ]γράφους) e la lettera reale di conferma della κυριεία; in seguito avendo «rilevato (da Antioco) la gestione del regno di (trasmesso da) Seleuco (I)» (παρалаβὼν τὰ πράγματα τὰ, ο παρὰ Σε]λεύκου) Eumene I aveva confermato alla città «anche la più completa, incontestabile e concordata disponibilità» della *chora* per sempre (τὴν ἀναμφισβή]τη[τ]ον καὶ ὁμολογουμέ]νην κυριείαν τὴν παγκτητικ]ήν); i Pitanei avevano opportunamente pubblicato su steli i documenti che attestavano la loro παγκτητικὴ κυριεία e la concessione «da parte di quanti avevano titolo (sul bene: “Sachherrschaft”», ὑπὸ τῶν κρατοῦντων.

Le considerazioni precedenti vengono naturalmente a toccare alcuni dei soggetti preferiti dalla discussione moderna sui titoli di controllo e disponibilità dei territorî e dei loro abitanti nel mondo greco ellenistico, in varia misura ripresi e considerati dagli Autori di cui qui si discute: la «proprietà eminente» («Obereigentum», «Eigentumsvorbehalt», *ius eminens*, «droit éminent») del re; la «terra reale» (χώρα βασιλέως, βασιλικὴ χώρα, «Königsland», «royal land», «terre royale», il «patrimonio del re»); la «proprietà privata» («Privatbesitz», «Eigentum», «Privateigentum»); lo statuto della «popolazione indigena» (ἰ λαοί).

Com'è noto, l'idea del sovrano ellenistico quale «proprietario eminente» del territorio che costituiva il regno risale – in forma meno schematica di quanto di regola si ripropone in dottrina, ma con più di una contraddizione «applicativa» – a M. Rostovtzeff (a partire dagli *Studien zur Geschichte des römischen Kolonates*, Leipzig - Berlin 1910, pp. 246-268, in part. 249-250). Lo studioso formulava un rigido quadro dualistico dei diritti sui beni nell'Asia Minore ellenistica: da un lato esisteva il territorio delle *poleis* «autonome», con le proprie forme di proprietà (anche «privata»); dall'altro lato si poneva tutta la *chora* al di fuori di quella civica o dei grandi «stati templari» – la *chora basilike* – che non poteva vedere il costituirsi di forme di «proprietà privata» dal momento che su di essa gravava il «diritto di proprietà» – «Eigentumsrecht» – del re (in quanto tale); solo l'attribuzione al territorio di una *polis* dell'area concessa in δωρεά garantiva al titolare di essa dei diritti di «piena e illimitata» proprietà (non è questa naturalmente la sede per soffermarci sulla situazione dell'Egitto, che nella ricostruzione dello studioso russo rivestiva una posizione centrale: per una messa a punto della problematica relativa, nei termini generali della negazione dell'«Obereigentum» del re e con le opportune considerazioni giuridiche, rimandiamo qui al lavoro di H.-A. Rup-

precht, *Die Vererblichkeit von Grund und Boden im ptolemäischen Ägypten*, in *Symposion 1993*, Köln - Wien 1994, pp. 225-238, con la nota di Kränzlein, pp. 239-240). Condivisa e sostenuta da una serie cospicua di studiosi (che hanno dovuto affrontare più ampiamente di quanto non avesse fatto Rostovtzeff anche il problema del rapporto di tale «proprietà» con il principio del «territorio conquistato con la lancia», che avrebbe consegnato al re come «Privateigentum» l'intero territorio acquisito), essa viene periodicamente respinta da altri sulla base (inevitabilmente, sinora) della medesima documentazione e (impropriamente) dei medesimi termini della «proprietà» in senso moderno e della *esclusività* dei vari titoli di diritto sui territorî. La tipologia delle «proprietà» prevederebbe dunque: quella delle *poleis* («autonome») e delle comunità indigene organizzate, con la consueta articolazione interna; quella del re, la *chora basilike* – dalla quale il sovrano poteva ritagliare dei territorî da assegnare a singoli a titolo «precario» (e dunque con «Obereigentum»), quella di privati, individui o comunità, per concessione del re o per situazione preesistente alla sua conquista. È questa in ultimo la posizione di Schuler (1998), il quale, pur giustamente rilevando, fra l'altro, la penuria di «particolari giuridici» circa la «concessione» («Vergeben») di città e villaggi a singole persone e pur dichiarando che «mancano finora documenti sostanziali (“substantielle Belege”) per la proprietà privata al di fuori delle *poleis*» (p. 173), è indotto dal suo studio analitico sulle entità insediative non poleiche in Asia Minore a supporre «rilevanti possibilità di influsso» («erhebliche Einflußmöglichkeiten») di detentori («Inhaber») e amministratori di territorî con villaggi «sui rapporti (socio-economici) interni» di essi («auf dessen innere Verhältnisse», p. 153). Perciò la «organizzazione» dei territorî extrapoleici avrebbe previsto una netta ripartizione: *a*) «Königsland/Kronland» («proprietà del re in senso stretto», «Eigentum des Königs im engeren Sinne»), *b*) «privater Großgrundbesitz», *c*) «Kolonien» (p. 159); parti della prima potevano essere «concesse in uso ad un privato» («einem Privatmann zur Nutzung überlassen»), così da costituire una «ulteriore categoria accanto alla terra reale» («weitere Kategorie *neben* – il corsivo è dell'Autore – dem Königsland»), quella di aree lasciate in «possesso precario» («zu prekären Besitz») e sottoposte a una «riserva di proprietà» («Eigentumsvorbehalt») del re (p. 162 ss.; il medesimo schema figura in sostanza nell'assai meno sistematico Corsaro). Come si vede, per «privato» si intende il personaggio di rilievo legato al sovrano (del resto quello

per il quale vi sono attestazioni), piuttosto che il colono, o il piccolo contadino. Questi ultimi sono inseriti solo nella sezione del volume riservata allo *status* della popolazione indigena, come «kleinbäuerliche Eigentümer» operanti in «comunità autonome» – «selbstständige Gemeinden» – presupposte come esistenti al di fuori delle categorie territoriali suddette sulla base di un unico documento di epoca attalide, quello relativo alla comunità di ascendenza militare «*kome* dei Cardaci» (che lo stesso Schuler insiste a collocare nella *χώρα βασιλική* vicina alla *polis*, p. 191 ss. con n. 142). Ai *κατοικοῦντες* in essa, che sfruttavano dei terreni «acquistati» (*χώραν ἦν ἡγοράκησαν*) da Tolomeo II di Telmesso cui non erano stati in grado di versare il prezzo, il re Eumene II *concedeva* (ἐδῶν) di detenere (ἔχειν) il bene senza obbligo di pagamento. È evidente che la definizione della natura del titolo giuridico sugli ἴδια già a disposizione dei Cardaci non deve fondarsi sul dato di questo «acquisto», come ritiene, con classico ragionamento circolare Schuler, p. 192: «Der offenbar völlig selbständig getätigte Kauf von Land macht nur Sinn, wenn die Dorfbewohner volle Geschäftsfähigkeit hatten und mit τὰ ἴδια vollgültiges Eigentum gemeint ist». Ragionando in termini di «proprietà», e tenendo in considerazione la struttura insediativa e sociale della regione studiata, la limitazione di campo diventa inevitabile, come percepiva Papazoglou, quando, nel respingere come «non probabile» la tesi della «proprietà privata» al di fuori del territorio poleico, «prospettata teoricamente» («envisagée théoriquement»), confessava la sua difficoltà a «immaginare il funzionamento dell'amministrazione economica e finanziaria dei regni, se i loro territori erano frammentati (“émiettés”) in piccole proprietà private, non incluse né nelle città né nelle comunità di villaggio» (p. 119). La studiosa, che, come vedremo, era interessata alla definizione dello statuto giuridico precisamente della popolazione indigena, aderiva alla ricostruzione rostovtzeffiana, escludendo qualsiasi forma di «proprietà privata» al di fuori della *ge politike*, che fosse originaria o, eventualmente, accresciuta dalla annessione territoriale di un concessionario di *dorea* regale (per le consuete ragioni editoriali nel volume di Schuler manca la considerazione del quadro prospettato da Papazoglou).

Com'è evidente, il discorso ritorna alle fonti sulle quali si sono impostate le tesi e ad una lettura attenta ai concetti giuridici rapidamente ricordati nella premessa, adeguatamente contestualizzata anche in virtù del testo epigrafico frigio discusso in principio.

Nella prospettiva delineata risulta subito chiaro che le qualificazioni territoriali presenti nelle fonti greche in rapporto alle operazioni effettuate dai sovrani in Asia Minore – la *χώρα* (βασιλέως) a partire dai precursori Achemenidi, la *χώρα βασιλική* almeno per quel Seleucide che vi ricorre – non possono diventare forzate formule descrittive di una situazione giuridicamente definita che vede rispettivamente nella *chora basileos* il «regno» come entità geotopografica sottoposta alla «sovranità» del re (in Schuler, p. 169, «das seleukidische Reichsgebiet») e nella *chora basilike* «quella parte di terra di cui il re ha assoluta disponibilità e che costituisce pertanto il suo patrimonio personale» (Corsaro, p. 14, in un contesto che richiederebbe precisazioni e distinguo; in Schuler, *loc. cit.*, «Teil – corsivo dell'Autore – des Reichsterritoriums»; *contra* Papazoglou, p. 87 n. 187). Non per caso Virgilio, che si rifa a questo principio classificatorio, usando della categoria di sovranità e optando per la molteplicità delle «proprietà» nel regno (p. 131), nel trattare l'ambito generale dei caratteri della regalità ellenistica in quanto tale rileva con evidenza i tratti di un potere per il quale l'aspetto della gestione e della disponibilità dell'intero territorio faceva premio su quello della definizione del titolo di godimento (il riferimento al «patrimonio del re» ravvisato da Virgilio nella consacrazione – per il culto della dinastia – di Antioco I di Commagene ad Arsameia al Ninfeo di *χώραν ... ἐκ βασιλικῆς κτήσεως*, p. 131 n. 369, dal punto di vista giuridico deve essere riportato nell'ambito concettuale dell'«haben» e dunque sottratto alla discussione nei termini moderni della «proprietà»; vd. già Papazoglou, p. 88 n. 188).

Attraverso l'amministrazione militare, politica, finanziario-fiscale e i suoi diversi livelli di controllo, al sovrano ellenistico faceva capo la *κυριεία* (nei termini e nelle forme sopra definiti) dell'intera area ereditata/conquistata/acquisita, – che il re poteva chiamare *chora* – secondo una organizzazione distrettuale e catastale che contemplava l'esistenza di entità territoriali e insediative e di persone a loro volta κύριοι, ai diversi livelli comportati dalla vita di relazione interna e da quella con il re, evocati e/o operativi a seconda delle circostanze. Quella che appare una molteplicità di enti con precisi e distinti *status* giuridici definibili nei termini moderni della «proprietà» (*poleis* più o meno «autonome» e «alleate», *chora*, città indigene e villaggi più o meno autogestiti, *chora*, colonie e villaggi sotto il controllo [più] diretto del re, *chora* e villaggi assegnati in *dorea* «permanente» a

singoli personaggi) o in quelli della negazione di essa, la «precarietà», la «revocabilità», il «godimento delle rendite» (*chora* e villaggi assegnati in *dorea* a singoli personaggi e poi «rientrati»), corrisponde a una situazione generale in cui le vicende storiche e i principi ideologici determinarono uno straordinario movimento e scambio di titoli alla «Sachherrschaft». Non è ai concetti di «proprietà» in senso giusromanistico o di «sovranità/souveraineté/seigneurie» che occorre pensare, delineando modelli analogici che si rivelano subito insoddisfacenti (come avverte Corsaro, p. 18, concedendo forse troppa fiducia a un contributo tanto importante quanto affrettatamente inteso in dottrina, R.J. van der Spek, *Land Ownership in Babylonian Cuneiform Documents*, in M.J. Geller - H. Maehler - A.D.E. Lewis [eds.], *Legal Documents of the Hellenistic World*, London 1995, pp. 173-197). Come appare ormai evidente, i rapporti di «proprietà» determinatisi nell'Asia Minore ellenistica devono essere ricondotti ai termini greci della relazione fra cedente e cessionario di beni ed entrate, garantita dal giusto titolo detenuto dal cedente/«venditore» e a quelli di matrice achemenide degli obblighi di messa a frutto dei moduli territoriali per la «casa del re» da parte di conquistatori e conquistati (indispensabile è a questo riguardo la lettura della sintesi di P. Briant, *Histoire de l'Empire perse. De Cyrus à Alexandre*, Paris 1996, benché non tutte le considerazioni ivi espresse circa la dinamica dei passaggi di beni in epoca ellenistica siano condivisibili).

In questa prospettiva i documenti antichi, che sono alla base delle opinioni moderne di cui si tratta, perdono molta parte di quella «ambiguità» che ha determinato incertezze e contraddizioni concettuali e lessicali e trovano la loro adeguata contestualizzazione, se non sempre una completa chiarezza.

Da un lato la «vendita» (πιπράσκειν) di terreno garantita e sancita dalla registrazione (nell'archivio satrapico) e dalla pubblicità su stele che Antioco II fece nel 254/253 a.C. alla moglie ripudiata Laodice – con la clausola (sulla quale ritorneremo) del diritto, κυριεία, ad associarlo ad una *chora* cittadina – contemplava, nella previsione di ulteriori passaggi di disponibilità, per vendita o per cessione, appunto una trasmissione di *kyrieiai*, sulle quali il re perpetuava il favore dell'esenzione fiscale nei confronti del *basilikon* e della possibilità dell'annessione ad una *ge politike* (C.B. Welles, *Royal Correspondence in the Hellenistic Period* (RC), New Haven 1933, nr. 18, l. 14 ss.). Dall'altro lato, un titolare di «possessione precario» quale Mnesimaco di

Sardi si sentiva in grado di «garantire» (βεβαιώω) l'οἶκος assegnatogli da Antigono Monofthalmo in caso di contestazione, ed era autorizzato a impegnare se stesso e i discendenti con il santuario cittadino di Artemide in un contratto che prevedeva la possibilità di trasferire la detenzione dei beni a quest'ultimo (nel caso di violazione del contratto, ma anche nel caso in cui essi non avessero potuto garantire il loro titolo sugli enti detenuti; il documento, tanto famoso quanto di controversa interpretazione, è *Sardis* VII 1, nr. 1; per una rassegna della problematica connessa si veda Virgilio, pp. 132-133, il quale pensa all'«affidamento del patrimonio di Mnesimaco in gestione provvisoria del tempio senza modifica dello stato di «possessione»). Si esprime impropriamente (e con qualche contraddizione) Schuler, 1998, quando conclude che il personaggio, bensì sottoposto all'«Eigentumsvorbehalt» del re, poteva disporre della terra assegnatagli «come se (als) fosse sua proprietà piena» (p. 177).

Papazoglou, come s'è detto convinta della «propriété éminente» del re generalizzata (al di fuori delle *poleis*), definiva Mnesimaco un «bénéficiaire héréditaire» (p. 42). È precisamente il ricorso alla categoria della «ereditarietà» – in senso più o meno «tecnico» – che ha ingenerato ulteriore equivoco nella interpretazione di testi e situazioni. Le attestate concessioni di beni da parte di sovrani ἐμ πατρικοῖς, εἰς (τὰ) πατρικά non implicano una alienazione perpetua, un passaggio di proprietà (in senso moderno), in definitiva la conferma dell'esistenza di «toute propriété», «full ownership», dunque «Privatland» (come pensa da ultimo Schuler, 1998, p. 167), ma una concessione di più o meno ampia disponibilità del bene in questione «come se esso fosse ereditato», una concessione che può essere trasmessa dal cedente anche agli eredi del primo beneficiario. Al caso (ma non a caso) il contenuto di tale disponibilità viene precisato: richiamando la donazione (ἔδωκεν) di Filippo II a Ceno di un *agros* e al padre di Ceno di due altri terreni, in cleruchia, Cassandro, che fra 306 e 297 a.C. «dà» (δίδωσι) al figlio di Ceno, Perdicca, alle medesime condizioni i medesimi terreni (oltre a quello da lui acquistato, con versamento di denaro, da un personaggio al cui padre esso era stato dato [ἔδωκεν] negli stessi termini da Alessandro), ritiene opportuno esplicitare che gli illustri predecessori avevano dato i terreni «a titolo di bene ereditario sia a loro sia ai discendenti, con la capacità di detenere, permutare e vendere» i beni (ἔδωκεν ἐμ πατρικοῖς καὶ αὐτοῖς καὶ ἐγγόνους κυρίους οὔσι κεκτηῆσθαι καὶ ἀλλάσσεσθαι καὶ ἀποδόσθαι). Allo

stesso modo si configura il «dare da detenere» (δέδωκεν κεκτήσθαι) tre *agroï* a Limneo figlio di Arpalò e ai suoi successori da parte di Lisimaco: essi avranno la capacità di «vendere, permutare e dare a chi vogliono» (κυρίους οὔσι καὶ πωλεῖν καὶ ἀλλάσσεσθαι καὶ διδόναι οἷς ἂν βούλωνται; i testi in M.B. Hatzopoulos, *Une donation du roi Lysimaque*, Athènes 1988, rispettivamente pp. 22 e 17-18: lo studioso pensa invece alla «toute propriété»; vd. ancora *Bulletin Epigraphique*, «REG» 111 [1998], 403; non esente da contraddizioni è la conclusione al riguardo di Corsaro, nel recente *Doni di terra ed esenzioni dai tributi: una riflessione sulla natura dello stato ellenistico in Asia Minore*, in L. Crisculo - G. Geraci - C. Salvaterra [a cura di], *Regalità e aristocrazie nell'Oriente greco*, Atti della giornata di studio 15 maggio 2000, «Simblos» 3 [2001], p. 243: «appare evidente ... che le donazioni di terra ἐμ πατρικοῖς – anche qualora si ritenga che il re conservasse su di esse, all'inizio, una sorta di *ius eminens* – dal momento che potevano tanto essere lasciate in eredità quanto essere vendute o ipotecate come beni patrimoniali, erano destinate a trasformarsi, col volgere del tempo, in vera e propria proprietà privata del donatario»; peraltro su tale «proprietà privata» non esisteva «alcuna protezione giuridica»; vd. anche pp. 252, 256-257). Le considerazioni più calzanti al riguardo sembrano ancora quelle di D. Behrend, che – non a caso ricorrendo ancora all'idea dell'«Obereigentum» del re – riconosceva che la κυριεία data dal re autorizzava ad agire «wie ein Eigentümer ... aber offenbar nicht als Eigentümer» (*Rechtshistorische Betrachtungen zu den Pacht dokumenten aus Mylasa und Olymos*, in *Akten des VI. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik, München 1972*, München 1973, pp. 150-151; i corsivi sono dello studioso). Perciò il fatto che il funzionario prima lagide e poi seleucide Tolemeo di Trasea avesse dei villaggi (ὑπάρχουσαι) in Palestina ἐγ γτήσει καὶ εἰς τὸ πατρικόν – con altri in un momento diverso «registrati» – καταγράφειν – a suo nome, SEG 41 (1991), 1574, ll. 23-24 – non costituisce un «rimando a proprietà privata» («Hinweis ... auf privates Eigentum»), come sostiene Schuler, p. 172 – «il solo chiaro ... benché non indiscusso nel dettaglio» («im Detail freilich auch nicht unumstritten»)!, e non richiede quell'esercizio di dottrina che Papazoglou riassume alle pp. 57-61, concludendo dal canto suo che «le domaine de Ptolémée constituait, selon toute vraisemblance, une dōréa et non une propriété privée» (per la studiosa «la dōréa demeurait propriété du roi», p. 102). Perciò anche si

spiega il fatto che Cassandro «desse» (διδόναι) delle determinate capacità di gestione su terreni già «date» dai suoi predecessori agli agnati «e ai loro discendenti»: non è nei termini generali e generici di «revocabilità», «precarietà» delle concessioni reali, o di «necessità di conferma» ad ogni successione di re, che occorre esprimersi, bensì in quelli delle forme di trasmissione di beni e diritti sopra delineate e della possibilità di «rinegoziazione» del rapporto fra cedente e cessionario. L'argomento vale a maggior ragione se, come ritiene Hatzopoulos con altre conclusioni, il riconoscimento di Cassandro era stato reso «necessario» dal fatto che delle terre in origine «reali» erano diventate «poleiche», essendo rientrate nella *chora* di Cassandrea, e ancor più se, come sostiene lo studioso, la città in questione venne fondata dal re come *polis* «effettiva» (allo stesso modo verrebbero meno considerazioni come quelle di R.A. Billows, *Kings and Colonists, Aspects of Macedonian Imperialism*, Leiden - Köln 1995, p. 135, che «the seemingly definitive formula of grant in the Kassandreia inscriptions was a statement of pious intent rather a legal fact»; quali prospettive aprano le considerazioni che si vanno qui facendo sulla *vexata quaestio* della «natura» della monarchia macedone, di recente ripresa da M. Faraguna, «Athenaeum» 86 [1998], pp. 351-395, appare evidente). Del resto, come che siano da intendere le due sole prescrizioni a noi giunte – nella «donazione» ad Aristodicide di Asso e nella «vendita» a Laodice – in un contesto in cui non è chiaro se rappresentassero una esplicitazione di una consuetudine o una concessione di particolare favore e quanto fosse lasciato alla «libertà» di scelta, resta da dimostrare che la possibilità concessa dal re ad un suo beneficiario di «aggiungere ai confini» (προσορίζειν) di una *polis*, di «conferirle» (προσφέρειν), il territorio assegnatogli rappresentasse la formula di riconoscimento *giuridico* di proprietà in senso moderno, con una conseguente sottrazione al rischio di revoca da parte del re (come pensa anche Virgilio, p. 135, a proposito della concessione alla ex-regina, «scelta per garantire in permanenza a Laodice il pieno possesso dei beni»): non per caso Papazoglou, che come s'è detto non aveva dubbi al riguardo, si esprimeva (p. 34) nei termini antichi di «*ktesis kyria*», quegli stessi che figurano laddove il re precisa che chiunque avesse ricevuto da Laodice il bene già aggiunto ad una *polis* «lo avrebbe tenuto negli stessi termini là dove il territorio fosse annesso» (οὕτω κεκτήσονται οὗ ἂν ἡ χώρα ἦ προσωρισμένη ὑπὸ Λαοδίκης, RC, nr. 18, ll. 18-19). E se nel caso di Aristodicide le *poleis*

in predicato potevano vedere un interesse nell'«accrescimento» della loro *chora* (stando a RC, nr. 13, ll. 5-8, si sarebbe verificata una vera e propria «corsa» all'autopromozione), almeno in un'altra circostanza la dinamica della titolarità dei territori era vista con sospetto (ma la casistica presentata sembra rispondere a una frequenza «codificata»): una clausola del trattato fra Mileto e Magnesia sul Meandro degli anni '80 del II secolo non certo a caso prevedeva che non si dovessero «avere» (μη εἶναι) *chora* o *phouria* del partner, «né prenderli» (λαβεῖν) da alcuno «né per conto proprio né per conto di altri (δι' αὐτῶν μήδε δι' ἑτέρων) né in *ktesis* né in *dosis* né in *anathesis* né in *kathierosis* né in alcun altro modo né con alcun pretesto»; ogni operazione effettuata a questo titolo sarebbe stata considerata priva di effetto, ἄκυρον (*I. von Milet* 148, ll. 40-47 con R.M. Errington, *The Peace Treaty between Miletus and Magnesia (I. Milet 148)*, «Chiron» 19 [1989], pp. 279-288). Lo *status* di *polis* era lungi dal garantire la «proprietà» dei suoi componenti. A nome del re (nel caso specifico Tolemeo II Filadelfo), approfittando di un diritto acquisito dall'aver «cacciato i barbari che vi si erano insediati», un governatore aveva sottratto del territorio della *polis* di Nagido in Cilicia – «che era nostro», «la nostra terra pubblica» – per costituire la colonia di Arsinoe, che doveva versare al re le entrate adeguate coltivando la *chora* (ἐργάζεσθαι) e impiantandovi degli alberi (καταφυτεύειν): la finzione strappata dai Nagidei che Arsinoe figurasse come propria *apoikia* non nascondeva il fatto che ormai i coloni «detenevano» (ἔχειν) quella *chora* «per sempre, loro e i loro eredi» (vd. Magnetto, *Arbitrati* cit., pp. 244-250, nr. 40). Del resto, una intera *polis*, con i suoi villaggi e il suo territorio, poteva entrare nella dotazione di una *dorea* per esclusivo volere di un re. Un singolare documento epigrafico di Telmesso di Licia è esplicito al riguardo. Nel 279 a.C., la città, che era riuscita a ottenere da Tolemeo II di non «essere ascritta (καταχωρίζειν) in *dorea*», stabiliva pubblici scongiuri che «nessuno chiedesse in *dorea* (αἰτήσῃται ἐν δωρεῶν) né la *polis*, né le *komai*, né alcunché della *chora*, ad alcun re, o regina, o altro *dynastes*, con pretesto alcuno», secondo una formula che si configurava come «prendere o acquisire» (λαμβάνειν ἢ κατακτᾶσθαι) qualcosa dalla *chora* cittadina (il testo e un ampio commento in M. Wörrle, *Epigraphische Forschungen zur Geschichte Lykiens II. Ptolemaios II. und Telmessos*, «Chiron» 8 [1978], pp. 201-246). La capacità del *basileus* di disporre di Telmesso si manifestava comunque quarant'anni dopo, quando Tolemeo di Li-

simaco risulta – OGIS 55 – «aver rilevato dal re (παραλαβὼν ... παρὰ βασιλέως) la *polis*», con ampio potere di intervento su di una organizzazione fiscale compromessa dai danni della III guerra di Siria, diventando – anche grazie al titolo mantenuto dalla sua famiglia (almeno su una parte del territorio) sino al trattato di Apamea – il protagonista di un tanto ampio quanto male impostato problema sulla «natura» del potere di un gestore di *dorea* (per la «complexité d'un tel statut» si pronunciava a ragione Savalli, *Les pouvoirs de Ptolémée* cit., benché, come s'è visto, ancora con qualche indulgenza al lessico della «signoria»; una messa a punto sulla relazione fra il «δωρεά-Inhaber» Tolemeo – «un soddisfatto usufruttuario di una δωρεά» («befriedigter Nutznießer einer δ.») – e il sovrano, con attenzione alle capacità di intervento dei Lisimachidi sul territorio e sulle sue entrate figura da ultimo in M. Domingo Gygas, *Untersuchungen zu den lykischen Gemeinwesen in klassischer und hellenistischer Zeit*, Bonn 2001, pp. 150-199, 211-213, benché non se ne traggano le conseguenze ultime). Se non tutto ci è chiaro dei rapporti di «proprietà» fra i Lagidi, i Lisimachidi e Telmesso, non equivoca è la testimonianza del decreto onorario di Samo per il proprio evergete Bulagora (SEG II 366, della metà del III secolo). La Perea dell'isola – quella stessa su cui andavano periodicamente esercitando i loro diritti di detenzione e sfruttamento originari e continuati sia i Samî sia i Prienesi – «in tempi difficili» era caduta in soggezione di Antioco II (τασσομένη ὑπ' Ἀντίοχον) e i cittadini samî ivi insediati erano stati «ingiustamente» (ἀδίκως) spossessati dei loro κτήματα/κτήσεις, assegnati ad «amici» del re, allora pertanto ἔχοντες quei terreni. Bulagora era riuscito ad ottenere dal re sia l'annullamento dell'operazione – così che gli «espropriati» tornarono «titolari dei propri beni» (ἐγκρατεῖς ... τῶν ἰδίων) – sia l'affermazione del principio che nessuno dei funzionari del re «richiedesse i beni dei cittadini» (αἰτεῖσθαι τὰ τῶν πολιτῶν ὑπάρχοντα). Quel che merita attenzione, come segnalò a suo tempo R. Merkelbach, è il fatto che gli κτήματα in questione con il passaggio ad Antioco erano entrati nella categoria riconosciuta degli αἰτήσι(μ)α, i beni «cedibili» («zur Vergabe vorgesehen, vergebbar»; troppo oltre si spingeva però lo studioso quando continuava con «vom König als Lehnen zu vergeben oder als Lehnen vergeben, Königsland»). Schuler, 1998, che a ragione sottolinea il rapporto della situazione con la dinamica della acquisizione militare dell'area – δορίκτητος χώρα – da parte del re, ha torto, contro alcune delle

sue stesse considerazioni, ad esprimersi nei termini di «Eigentum» del *basileus* e a semplificare il processo di riconoscimento dei titoli in questione ascrivendo il successo dell'evergete a una inedita «forza d'inerzia» («das Beharrungsvermögen») della organizzazione territoriale tradizionale» (pp. 178-179).

L'attenzione risolledata dagli studiosi sullo statuto dei territorî, sui rapporti e sulla dinamica della loro gestione ha naturalmente comportato il riesame di quelle fonti, anch'esse note da tempo e per molta parte coincidenti con quelle relative ai territorî, che possono fornire qualche indizio circa quelle «unità di base» che li abitavano, «detenevano», «sfruttavano» (per sé e per altri). Ancora, il problema sta nella natura delle fonti antiche, di non immediata perspicuità, e nel pregiudizio moderno e contemporaneo, legato sia al formalismo giuridico di matrice romanistica sia ai modelli interpretativi elaborati sulla base della realtà, o dello stereotipo, feudale (una certa tendenza ancora in Billows, *Kings* cit., e.g. p. 129; non è certo un caso se Schuler nella sezione riservata alla «Dorfgemeinde» sente l'esigenza di ribadire che il sistema amministrativo seleucidico «non ha nulla a che fare ["nichts gemein"] con i rapporti feudali ["Lehnsverhältnisse"] e con la signoria del suolo ["Grundherrschaft"] del feudalesimo medievale», p. 194). Merito di Fanoula Papazoglou è l'aver finalmente fatto il punto circa l'intera problematica relativa allo *status* della popolazione extra-poleica nell'Anatolia ellenistica, raccogliendo e analizzando sistematicamente le fonti antiche e le principali interpretazioni moderne. Il quadro tracciato – non nuovo nelle linee generali, non privo di semplificazioni, di contraddizioni, di imprecisioni nei dettagli, come s'è visto ancora vincolato all'idea dell'«Obereigentum» del re, «propriétaire suprême/éminent» e legato ai vecchi *clichés* interpretativi dei «modi di produzione» – è convincente nella sostanza e sgombra finalmente il campo dal preconcetto dello «halfway status» (nella rassegna della studiosa, pp. 3 ss. e 115 ss.: «Leibeigene, halbfreie Landarbeiter, Hörige, bondsmen and/or serfs, little more than serfs, serfs, semi-serfs, hereditary serfs, peasant-serfs, serf-like rural population, [paysans] dépendants, *adscripti glebae*, «metaxy» [né liberi né schiavi], braccianti semiliberi, non-liberi, semi-liberi, servi, schiavi» ecc.).

La popolazione «indigena» dell'Asia Minore, stanziata nel territorio extrapoleico in insediamenti di varia grandezza e struttura, appa-

re qualificata nelle fonti di cancelleria seleucide e attalide (non per caso, ma non nel senso che intende Papazoglou) secondo il suo rapporto collettivo col re: «(gli) uomini», «la gente», οἱ λαοί (al singolare, σῶμα – persona – λαϊκὸν ἐλεῦθερον). Se connessi direttamente con l'amministrazione reale, i *laoi* potevano trovare nel linguaggio ufficiale la ulteriore qualifica di βασιλικοί, come indica – sinora unica – la prima lettera di Antioco I ad Aristodocida di Asso (RC, nr. 11, l. 22). Si trattava di individui «giuridicamente» liberi (ma non solo «nella misura in cui nessuno nella loro comunità disponeva della loro persona e del loro lavoro», come ritiene Papazoglou, p. 129, né con il vincolo della subordinazione ai «diritti di proprietà/disponibilità» [«Eigentums- Verfügungsrechte»] sovrapposti del loro «grande proprietario» e del re, come è costretto ad ammettere Schuler in conseguenza della sua schematica ripartizione delle categorie territoriali, p. 183 ss.; neppure ci sentiremmo di proseguire con la studiosa serba sulla via delle considerazioni sulla mancanza di «coscienza» del loro *status* da parte dei membri delle comunità di villaggio e sul «carattere complesso della nozione stessa di libertà» all'epoca; che essi fossero comunque «sudditi» – «sujets» per Papazoglou, pp. 61, 112, «Untertanen» per Schuler, p. 182 – e sottoposti al regime fiscale e giuridico del re, più o meno mediato dall'amministrazione centrale o da quella dei grandi beneficiari dei territorî, non è significativo della loro condizione giuridica, così come del resto di tutte le entità appartenenti ad un regno). Nell'area pertinente (συγκύρουσα, προσοῦσα) all'insediamento di residenza, quale che fosse il suo *status* nell'ambito dei rapporti di gestione del territorio del regno, i *laoi* «detenevano» – nella terminologia di Papazoglou, p. 129, «possédaient» – e sfruttavano gli appezzamenti che rappresentavano i loro κτήματα/κτησεις, e, con le loro famiglie, disponevano di «beni», τὰ ὑπάρχοντα, nei termini della «proprietà» di cui s'è detto, con capacità di trattarne, per compravendita e per eredità, sia individualmente sia collettivamente, nel rispetto delle norme amministrative e degli obblighi fiscali vigenti nel regno di turno e applicati da funzionari o mediati da beneficiari. Solo circostanze particolari, legate a situazioni debitorie, potevano comportare – come per tutti i liberi nei regni – l'asservimento: l'eventualità è bene illustrata dal contenuto dell'ordinanza di Tolemeo II del 261/260 a.C. volta a sanare la situazione dei σώματα λαϊκὰ ἐλεῦθερα di Siria e Fenicia, entrati illegalmente nei circuiti commerciali della schiavitù, e a ricondurre le procedure di esecuzio-

ne dei pegni, secondo la legge relativa alla *misthosis*, alla gestione dello stato (SB V 8008, ll. 55-59; Papazoglou, pp. 52-57, T 7, con qualche contraddizione). È in questa prospettiva che occorre valutare quell'unico passo che sembra attestare un vincolo contributivo dei *laoi* alla loro comunità originaria, accompagnato da una limitata possibilità di trasferimento (un secondo esempio generalmente addotto, quello dei βασιλικοί λαοὶ οἱ ἐκ τοῦ τόπου – il distretto amministrativo cui appartiene la Petra destinata in assegnazione ad Aristodice di Asso –, ai quali, per ordine del re, resta assicurata la possibilità di rifugiarsi nella fortezza in caso di pericolo [RC, nr. 11, ll. 22-25], così com'è formulato non sembra riconducibile al discorso, e comunque, *pace* Schuler, p. 184, non funzionale all'idea dei limiti di circolazione e stanziamento della popolazione rurale; non persuasiva è anche l'interpretazione di Papazoglou, pp. 31-35, T 1, secondo cui Aristodice «a plutôt obtenu des terres labourables non-habitées»). Alla ex-regina Laodice spettava un determinato territorio annesso a una *kome* di relativamente recente costituzione, con le circoscrizioni minori (*topoi*) che erano confluite nelle sue pertinenze areali, a seguito di una definizione del nucleo territoriale non del tutto perfezionata, con i loro *laoi*, e con le *prosodoi* relative all'insieme, nella quota ricavata nell'anno cinquantanovesimo del regno (presumibilmente quello appena precedente all'operazione), «anche se si desse il caso che alcuni di questo villaggio che sono *laoi* si sono trasferiti in altre circoscrizioni» (RC, nr. 18, ll. 11-13: ὁμοίως δὲ καὶ εἴ τινες ἐκ τῆς κώμης ταύτης ὄντες λαοὶ μετεληλύθασιν εἰς ἄλλους τόπους). Invece che richiamarsi al principio tolemaico dell'ἰδία – come fanno Corsaro (p. 13; 2001, pp. 248-249 con n. 80) e Papazoglou (p. 133) e come non esclude che si possa fare Schuler, peraltro ben consapevole del fatto che l'istituto è attestato in Egitto per la prima volta nel II secolo a.C. e che il materiale microasiatico al riguardo «sembra ... ancora troppo scarso ("zu dünn")» (p. 184 n. 113) – occorre ricondurre l'analisi sulle linee della organizzazione dei territori dei regni anatolici sopra delineata, con la sua molteplicità di assetti e livelli contributivi e con la spiccata mutevolezza di proporzioni, ripartizioni, attribuzioni e redistribuzioni. Dunque né a Laodice spettavano le *prosodoi* senza il territorio e gli abitanti che le producevano (come pensa, sull'orma di illustri predecessori, Papazoglou, pp. 119-120 e come giustamente nega Schuler, p. 181 ss.), né queste entrate rappresentavano una quota fissata per sempre a prescindere dagli spostamenti

delle persone, che la formulazione lascia intendere fossero legittimi (come deve riconoscere Schuler, pp. 183-184) per quanto presumibilmente regolati dall'autorità incaricata di gestire i rispettivi apporti contributivi. Laodice si era comprata, per ricavarne un suo appannaggio, un'area con qualche incertezza nella definizione catastale e in quella censitaria della popolazione (le operazioni di delimitazione della *dorea* richiedettero l'ausilio di tre *kometai*, RC 20). Quale che sarebbe stata in futuro la capacità di rendita per la beneficiaria, sulla base della situazione territoriale e produttiva di volta in volta determinata dai cambiamenti nei rapporti interni, e quale che fosse all'atto della concessione tale situazione, la quota di partenza fissata dal re era quella del cinquantanovesimo anno, prodotta anche da quei *laoi* che si erano poi «trasferiti» in altri «luoghi», in virtù di quella «dinamica» dei rapporti economici e di detenzione del territorio che le fonti ci autorizzano a dare per certi.

In questa prospettiva non è possibile seguire Papazoglou nella ripresa (già fatta da altri) di un corollario dell'idea di Rostovtzeff circa il rapporto dualistico fra *chora basilike* e territorio poleico: nel trasferimento di porzioni della prima entro i confini di una *polis* – secondo questa linea interpretativa fatto ripetuto e obbligatorio per chi volesse acquisire la «vera» proprietà dell'area in *dorea* – i *laoi* del re senza cambiare statuto assumevano la qualifica ufficiale di πάροικοι, configurando una categoria definita di abitanti della *chora* civica, quella dei residenti liberi privi di diritti politici ma con diritti civili («y compris le droit de propriété foncière»; *Seconde Partie, Les PAROIKOI* cit., pp. 141-248, in part. p. 242 ss.). L'ipotesi – che deve essere considerata nel suo insieme e nelle sue possibilità di spiegazione di un fenomeno storico, come rilevò Ph. Gauthier, e non drasticamente respinta come fa Schuler, sulla base dell'unico argomento di un passo epigrafico di assai dubbia interpretazione⁵ – potrebbe acquistare senso solo se si elimina il meccanicismo della ricostruzio-

⁵ Vd. rispettivamente *Bulletin Epigraphique*, «REG» 111 (1998), 107, p. 587 («... les hypothèses présentées par P. permettent d'éclairer un processus historique ...») e p. 207 («Phantasieprodukt»; l'epigrafe in questione è *I. Priene*, 16, giustamente ritenuta dallo studioso, per il suo stato assai frammentario e per i presupposti con cui è stata generalmente considerata, una falsa base documentaria per l'idea della trasformazione dei *laoi* in *paroikoi*; una qualche cautela al riguardo mostra anche Papazoglou, pp. 175-177, P 7a).

ne e si ammette, sulla base di una documentazione tutt'altro che univoca, che la categoria dei *paroikoi* in una *polis* non fu il risultato di una sistematica acquisizione di gruppi di *laoi* (così deve fare più volte la stessa Papazoglou nella esegesi dei singoli documenti; ciò eliminerebbe fra l'altro l'«aporia» della attestazione di *paroikoi* anche sulle isole e quella di *metoikoi*, «anziché *paroikoi*», in alcune *poleis* anatoliche) e che le comunità inglobate venissero fatte rientrare in una categoria propria della città greca, che, forse anche in virtù del nome, poteva offrire una forma di «regolarizzazione» dello stato giuridico – qualunque cosa questo significasse – all'interno del contesto civico e in rapporto ad esso, «accanto» ai *politai* (ammettendo comunque con la stessa studiosa, p. 236, e con Gauthier che «le statut lui-même des *paroikoi* reste mal connu» e rimandando per ulteriori riflessioni al riguardo al contributo di A.D. Rizakis, *Incolae-paroikoi: populations et communautés dépendantes dans les cités et les colonies romaines de l'Orient*, «REA» 100 [1998], pp. 599-607, in part. p. 604 ss.).

Come si vede, l'analisi delle attestazioni e delle formulazioni antiche circa le possibilità e le forme di acquisizione, controllo, gestione, disponibilità dei territori e (al caso) delle comunità che vi erano installate viene a negare quel principio che una parte della dottrina recente, più sensibile al problema delle definizioni giuridiche delle rispettive titolarità, ha voluto ribadire, ovvero che «non bisogna confondere la sovranità politica che i re esercitano sul territorio dei loro regni col concetto giuridico di proprietà attinente al diritto privato» (la citazione è da Corsaro, p. 18; un richiamo peraltro alla inapplicabilità del concetto, *moderno*, di sovranità alle dinamiche del mondo antico, nella fattispecie quello delle *poleis*, era già stato formulato da J.K. Davies, *On the non usability of the concept of «sovereignty» in an ancient Greek context*, in L. Aigner Foresti et al. [a cura di], *Federazioni e federalismo nell'Europa antica*, Bergamo 21-25 settembre 1992, Milano 1994, pp. 51-65; vd. anche qui sotto). Come percepisce Virgilio, benché ancora vincolato nell'impostazione e nel lessico dalle prospettive tradizionali di analisi della regalità, a «confondere», sulla base di una definizione della *kyrieia* che il diritto greco e quello regale achemenide riconducevano al campo della titolarità e dello sfruttamento «di relazione» a più livelli, erano precisamente i re ellenistici, che dovevano innestare nel già esistente sistema dei rapporti di detenzione di beni fra singoli e fra comunità, senza turbarne gli

equilibri, le esigenze di acquisizione, controllo, sfruttamento e trasmissione del bene-regno proprie di ogni regalità: «proprietà “privata” eminente» del re e «proprietà privata» del singolo, proprio perché non riconducibili a quei principî giuridici moderni che hanno così pesantemente condizionato e fatto arenare la discussione, diventavano nella realtà del mondo ellenistico del tutto compatibili e compresenti, arrivando precisamente a esprimere quel rapporto di potere che noi traduciamo nei termini della «sovranità» politica (non sorprende dunque la conclusione di Corsaro, 2001, p. 260, che, ripensando la statualità ellenistica in termini di «feudalità», ne rileva la fisionomia di «realtà composita al cui interno coesistono ed entrano talora in conflitto vari livelli di appartenenza e di sovranità»). Per questo Strabone, a proposito della «illustre *polis*» indigena di Comana di Cappadocia (XII 2,3, C 535-536), poteva scrivere che «gli abitanti sono Cataoni, in generale soggetti al re (ἄλλως μὲν ὑπὸ τῷ βασιλεῖ τεταγμένοι), nello specifico dipendenti dal sacerdote (τοῦ δὲ ἱερέως ὑπακούοντες τὸ πλεόν); egli ha capacità di disporre del santuario e degli *hierodouloi* (<ό> δὲ τοῦ ἱεροῦ κύριός ἐστι καὶ τῶν ἱεροδούλων) ... È pertinente al santuario anche un territorio esteso, e il sacerdote usufruisce della sua rendita (Πρόσκειται δὲ τῷ ἱερῷ καὶ χώρα πολλή, καρποῦται δ' ὁ ἱερεὺς τὴν πρόσοδον)». Ma per questo anche gli studiosi moderni hanno potuto credere di trovare giustificate nelle fonti le loro ricostruzioni antitetiche.